



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 22 DEL 29.10.2019

Anno 2019 giorno 29 mese ottobre alle ore 18.45 presso la sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Integrazione dello 0,20 % del monte salari 2001 nei fondi risorse accessorie del personale.

CONSIGLIERI

		P	A
1	Caneva Michele		X
2	Gosetti Giorgio		X
3	Marson Nicola	X	
4	Peripoli Stefano	X	
5	Zivelonghi Francesca	X	

PRESIDENTE

Zivelonghi Francesca

SEGRETARIO

Ferigo Francesca

**COLLEGIO DEI
REVISORI CONTI**

Freato Alessio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno:

VISTO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 168 del 19 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L.R. 07.04.1998, n. 8, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona;

CONSIDERATO che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0000319/2019 del 23.01.2019 è stata trasmessa la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

RICHIAMATI:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018;
- la pregressa normativa contrattuale relativa alle modalità di costituzione del fondo salario accessorio destinato al personale dipendente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alle disposizioni generali per l'erogazione dei trattamenti economici accessori;
- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti il salario accessorio;

PRESO ATTO che l'art. 32, comma 7, del CCNL 22 gennaio 2004 prevedeva di incrementare le risorse decentrate, con decorrenza dal 2003, dello 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza, incremento da destinare al finanziamento delle alte professionalità, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;

PRECISATO che, rispetto a questo importo, l'ARAN si era così pronunciata: *“La integrazione dello 0,20% deve essere considerata come obbligatoria, in quanto direttamente ed espressamente disposta dal CCNL; nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità (...) suggeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema”*;

PRESO ATTO che tale posta, dell'importo di € 1.389,55, sussistendone le condizioni, a decorrere dal 2010, non è stata prevista tra le risorse stabili nella costituzione dei fondi non essendo presenti nell'Ente alte professionalità e che quindi si è ritenuto, erroneamente, di non provvedere allo stanziamento e al successivo accantonamento senza possibilità di erogazione di tale somma;

CONSIDERATO che l'art. 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017 (comprese le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22 gennaio 2004 pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi);

PRESO ATTO che, mentre fino all'annualità 2017 il comportamento adottato era destinato a non avere riflessi sul salario accessorio corrisposto al personale dipendente, la nuova previsione contrattuale, che non impone più la destinazione della somma all'incentivazione delle alte professionalità, collocandola invece indistintamente nell'importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, impone la necessità di riconsiderare tale stanziamento;

DATO ATTO inoltre che l'art. 23, comma 2, del citato D.Lgs. 75/2017 dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 16.10.2017, regolarmente autorizzato dalla Giunta Regionale del Veneto, con il quale è stato costituito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2017 e venivano, tra l'altro, determinati in complessivi € 103.097,99 le risorse stabili ed in € 104.690,83 l'ammontare totale del salario accessorio dell'anno 2016, al quale attenersi per la definizione del medesimo per l'anno 2017;

VISTO che l'ARAN con l'orientamento applicativo CFL7/2018 ha ritenuto opportuno rilevare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi predisposti in materia, qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate potrebbe eventualmente procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, Prot. 256170 del 13/12/2018, ad oggetto "art. 32 comma 7 del Ccnl 22/1/2004 (0,20% del monte salari 2001) secondo le indicazioni dell'art. 67 comma 1 del Ccnl 21/5/2018 (unico importo 2017 certificato dall'organo di controllo)", in risposta alla richiesta di conoscere la corretta procedura da osservare per il ricalcolo dei Fondi pregressi alla luce della nota dell'Aran n. 14139/2018 in cui, ai sensi del comma 1, articolo 67 del Ccnl Funzioni locali, sono definiti i criteri generali per far confluire nell'unico importo consolidato 2017 anche l'ammontare della quota, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nel 2017 per il finanziamento delle "alte professionalità" ed in particolare:

“. OMISSIS...

Con riferimento alle indicazioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, la problematica esposta si configura come una correzione motivata da una indicazione del Ccnl avente carattere di generalità, che la citata nota Aran n. 14139/2018 (orientamento applicativo CFL7/2018) consente di attuare secondo criteri di correttezza e buona fede, nel rispetto delle clausole negoziali che prevedono e disciplinano tale incremento, previa certificazione del Collegio dei Revisori dei conti. Ciò premesso, la medesima nota Aran rinvia al Ministero dell'Economia e delle Finanze le indicazioni applicative in relazione ai limiti di legge previsti al riguardo. Al riguardo, anche con riferimento ai limiti di legge, risulta preliminarmente necessario evidenziare che tale rettifica, stante la indisponibilità a qualsivoglia utilizzo delle relative somme secondo le indicazioni del richiamato parere Aran RAL 297, non produce alcun effetto economico-finanziario nei confronti del personale destinatario dei fondi per la contrattazione integrativa fino all'anno 2017. Pertanto si ritiene assentibile, unitamente alla rettifica del fondo da eseguirsi secondo le indicazioni fornite dall'Aran, anche la corrispondente rettifica del limite del fondo per il trattamento accessorio come previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, come peraltro previsto in tali eventualità dalla circolare RGS n. 25/2012, da eseguirsi avendo cura di applicare alla stessa le medesime decurtazioni proporzionali eventualmente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2015. Con riguardo alle informazioni trasmesse in sede di Conto Annuale, non si ritiene necessario, per le medesime ragioni di irrilevanza economico-finanziaria sopra ricordate, la rettifica dei dati trasmessi fino all'anno 2017. Sarà invece necessario, con la rilevazione del Conto Annuale 2018, l'annotazione, nell'ambito della scheda SICI del Conto Annuale 2018, della specifica rettifica apportata al limite 2016 unitamente all'indicazione della certificazione operata dall'organo di controllo.”

VISTO che nella nota della Ragioneria generale dello Stato, protocollo n. 256170 del 13 dicembre 2018, vengono fornite le seguenti istruzioni per operare correttamente ed inserire lo 0,20 % del monte salari 2001 nell'Unico importo consolidato 2017 integrando i fondi risorse decentrate:

- è consentito, unitamente alla rettifica del fondo da eseguirsi secondo le indicazioni fornite dall'ARAN, anche la corrispondente rettifica del limite del trattamento accessorio;
- la rettifica deve essere operata avendo cura di applicare alla stessa le medesime decurtazioni proporzionali eventualmente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2015;
- con il Conto annuale 2018 si procede a una sorta di «sanatoria» anche per gli anni pregressi. Pertanto nessuna operazione di rettifica sui precedenti Conti annuali dovrà essere fatta;

DATO ATTO che, sulla base di tali istruzioni, il calcolo per questo ente è, quindi, così effettuato:

- Monte Salari 2001 (dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 11 aprile 2008) = € 694.775,01.
0,20 % Monte Salari 2001 (art. 32, comma 7, CCNL 22 gennaio 2004) = € 1.389,55
- % riduzione apportata nel 2014 (decurtazione consolidata) = 10,17 %. Decurtazione da apportare allo 0,20 % = € 1.389,55 x 10,17 % = € 141,32
- % riduzione 2016/2015 = 5,77 %. Decurtazione da apportare allo 0,20 % = € 1.248,23 (cioè € 1.389,55 - € 141,32) x 5,77 % = € 72,02
- Incremento limite 2016 = € 1.389,55 – € 141,32 – € 72,02 = € 1.176,21

RITENUTO che, in relazione alle considerazioni sopra esposte, sussistano le condizioni per la correzione dei fondi degli anni precedenti al fine dell'inserimento della quota omessa, definendo in complessivi € 104.274,20 le risorse decentrate stabili ed elevando conseguentemente il sopra richiamato limite da € 104.690,83 a € 105.867,04;

RILEVATO che, in definitiva, l'Unico importo consolidato dell'anno 2017 risulta del seguente importo € 93.397,41;

DATO ATTO che è stato altresì acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori nella seduta del 01.10.2019;

VISTA la DGR della Regione Veneto n. 84 del 29 gennaio 2019 con la quale sono state fornite direttive agli Enti regionali al fine del contenimento delle spese per il personale e viene previsto un percorso di riordino degli Enti regionali che prevede che la delibera in oggetto una volta adottata debba essere trasmessa alla Direzione Regionale competente per materia per la verifica preventiva di legittimità e di compatibilità con la programmazione e gli indirizzi regionali attinenti all'attività dell'ESU di Verona;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 21.05.2018;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

- Consiglieri presenti	N. 3
- Consiglieri votanti	N. 3
- Voti favorevoli	N. 3
- Voti contrari	N. ===
- Astenuti	N. ===

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che i fondi delle risorse decentrate, di cui all'art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, dell'Unico importo consolidato dell'anno 2017 e del relativo limite dell'anno 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, comprendano, tra le risorse stabili, la somma di € 1.176,21, corrispondente allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, al netto delle previste decurtazioni proporzionali effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015;
3. di dare atto che:
 - l'importo complessivo dell'Unico Importo Consolidato 2017 risulta conseguentemente determinato in € 93.397,41;
 - il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale risulta conseguentemente elevato da € 104.690,83 a € 105.867,04;
4. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di registrazione della spesa, essendo il relativo impegno già assunto con l'approvazione del bilancio previsionale annuale e pluriennale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c), della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale competente per materia per la verifica preventiva di legittimità e di compatibilità con la programmazione e gli indirizzi regionali attinenti all'attività degli enti strumentali disposta dalla Regione Veneto con DGR n. 84 del 29.01.2019, "Contenimento delle spese di personale degli Enti Regionali. Revisione DGR 1841/2011 e s.m.i..

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Francesca Ferigo)

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Francesca Zivelonghi)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno

_____.

IL DIRETTORE